

COMUNE DI MISILMERI

(Provincia di Palermo)

Ordinanza n.	68	del _	3 0 GIU 2010	

OGGETTO: Liquidazione fatture AMIA n. 2010/VS/191 del 11.06.2010 e n. 2010/VS/218 del 25.06.2010.

Il Sindaco

Considerato:

- che con nota prot. n. 19 del 26.02.2010, acclarata al prot. dell'Ente al n. 8919 del 2.03.2010, il Commissario ad Acta, dopo aver preso atto dalle Deliberazioni del C.d.A. che il Co.In.R.E.S. non è in grado di far fronte alla grave situazione di crisi e che pertanto i Sindaci hanno emesso ordinanze per assicurare il servizio di raccolta e lo smaltimento in discarica, ha chiarito che il gestore della discarica deve stipulare con i singoli Sindaci i contratti per il conferimento in discarica e che in caso di inadempimento da parte dei Sindaci sarebbe intervenuto lo stesso commissario ad acta ad assicurare la firma del contratto in loro sostituzione;
- che a seguito della sopraccitata nota il liquidatore dell'AMIA, per il 2 marzo 2010, ha
 indetto una riunione, cui sono stati invitati i Sindaci dei Comuni dell'ATO PA4, al fine
 di definire le modalità contrattuali tra AMIA ed Amministrazioni comunali
 relativamente all'attività di conferimento in discarica presso l'impianto di Bellolampo;
- che nel corso della riunione è stato sottoposto ai Sindaci uno schema di contratto per regolamentare i rapporti fra AMIA e singolo Comune per il conferimento e lo smaltimento presso la discarica di Bellolampo;
- che la mancata definizione dei rapporti fra AMIA e Comune comporterebbe l'impossibilità delle ditte incaricate del trasporto dei rifiuti, con ordinanza n. 17 del 24.2.2010, di conferire i rifiuti presso la discarica di Bellolampo;

Considerato altresì che per impedire l'insorgere di inconvenienti di natura igienico-sanitaria derivanti dalla interruzione del servizio, il Sindaco pro-tempore ha ritenuto necessario stipulare il contratto sottoposto dall'AMIA a tutti i Comuni dell'ATO PA4 per un periodo pari a quello dell'ordinanza n. 17 del 24.02.2010, e pertanto, con Ordinanza n. 21 del 3 marzo 2010, ha ordinato alle ditte incaricate del servizio di nolo di conferire alla discarica di Bellolampo;

Considerato che in via sostitutiva questo Comune deve effettuare lo smaltimento in discarica dei propri R.S.U., decurtando le somme da quelle previste in bilancio per il contratto di servizio, e pertanto - nelle more della risoluzione delle problematiche da parte dell'ATO, ovvero fino all'eventuale espletamento delle procedure necessarie all'avvio della gestione in proprio del servizio, e comunque non oltre il 26.08.2010 – con ordinanza sindacale n. 28 del 26.03.2010 si è provveduto a prorogare, ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. N. 152 del 2006, le ordinanze avanti richiamate per la gestione del servizio RSU nella fase transitoria, di cui alla L.R. n. 9/2010;

Dato atto:

- che per il pagamento delle fatture AMIA sono state attivate le necessarie procedure per la verifica di regolarità contributiva della ditta e che il DURC, emesso in data 13.4.2010, è risultato non regolare;
- che questa Amministrazione ha assunto i necessari impegni di spesa, come già comunicato all'AMIA, per il pagamento del servizio per la durata del contratto;
- che con nota AMIA prot. n. 14713 del 30.3.2010, acclarata al protocollo generale al n. 13846 del 30.3.2010, è stato comunicato a questo Ente che in assenza di pagamento della fattura di marzo, a partire dal 1 aprile sarebbe stato sospeso il permesso di accesso alla discarica di Bellolampo;
- che conseguentemente con nota prot. n. 13782 del 30.3.2010 questo Ente ha rappresentato l'impossibilità di procedere al pagamento della predetta fattura in presenza di un DURC sospeso, precisando altresì di aver assunto i provvedimenti necessari ad impegnare le somme per la liquidazione delle prestazioni di AMIA;
- che con nota prot. n. 16695 del 12.4.2010, acclarata al protocollo dell'Ente al n. 15706 del 13.4.2010, l'AMIA ha richiesto il pagamento delle fatture, sostenendo il mancato obbligo delle pubbliche amministrazioni di richiedere la regolarità contributiva in fase di liquidazione, ai sensi dell' art. 3 comma 8 del D. legge 97/2008;
- che, riscontrando la nota di cui sopra, questa Amministrazione ha rappresentato all'AMIA, giusta nota prot. n. 15878 del 13.04.2010, la disponibilità al pagamento immediato di quanto dovuto, previa verifica della regolarità contributiva della ditta come previsto dalla normativa vigente, precisando che l'abrogazione dei commi da 29 a 34 dell'art. 35 del D. legge 223/2006, ex art. 3 comma 8 del D. legge 97/2008, sancisce il venir meno della responsabilità solidale dell'appaltatore e del subappaltatore nella effettuazione e nel versamento dei contributi previdenziali e di quelli assicurativi obbligatori, senza sospendere l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di richiedere la certificazione attestante la regolarità contributiva della ditta appaltatrice;
- che con nota prot. n. 18555 del 21.04.2010 il Direttore generale dell'AMIA ha richiesto il pagamento delle fatture n. 28 e 65 del 2010, entro cinque giorni dal ricevimento della nota, precisando che, in mancanza, avrebbe inibito al Comune di Misilmeri l'accesso alla discarica, secondo le direttive dei Commissari giudiziali;
- che questo Ente ha assunto gli impegni necessari al pagamento del servizio ed ha espresso più volte anche per le vie brevi la propria disponibilità al pagamento, come da contratto, previa sussistenza del requisito di regolarità contributiva da parte di AMIA;
- che, per scongiurare l'insorgere di inconvenienti di natura igienico sanitaria derivanti dalla chiusura della discarica di Bellolampo da parte di AMIA, il Sindaco pro-tempore ha ordinato a questo ufficio, con disposizione apposta in calce a ciascuna fattura AMIA, il pagamento del servizio reso da AMIA;

Ritenuto necessario liquidare le fatture AMIA, anche in deroga alle norme sull'obbligo delle pubbliche amministrazioni di verificare la regolarità dei versamenti contributivi e previdenziali, al fine di scongiurare il possibile insorgere di inconvenienti di natura igienico-sanitaria derivanti dalla chiusura della discarica di Bellolampo;

Viste la fatt.n.2010/VS/191 del 11/06/2010 di € 58827,01 e la fatt. n. 2010/VS/218 del 25.06.201 di € 61749,36

Visto l'art. 191 del D. Lgs. 152/06;

ORDINA

All'Area VI e all'Area II di procedere al pagamento delle fatture n. 2010/VS/191 e n. 2010/VS/218, emesse da AMIA per il periodo di prestazione dal 20/05/2010 al 03/06/2010 e dal 04/06/2010 al 18/06/2010, al fine di scongiurare il possibile insorgere di inconvenienti di natura igienico-sanitaria, in deroga alle norme vigenti sull'obbligo delle pubbliche amministrazioni di verificare i requisiti di regolarità nel versamento dei contributi previdenziali.

Notificare la presente ordinanza all'Area VI e all'Area II. Trasmettere la presente ordinanza ai messi comunali per la pubblicazione all'Albo pretorio.

Il Responsabile Area VI Manutenzione e Servizi a rete (Pott Arch. Rita Corsale)

Il Sindaco Pietro DA